REGOLAMENTO (CEE) N. 3224/74 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1974

che definisce il fatto generatore del credito relativo all'integrazione per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [3], per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune, le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e che corrispondano ad importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del predetto regolamento, si considera come momento di realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato;

considerando che, per quanto riguarda l'integrazione per l'olio d'oliva, il credito sorge al momento della trasformazione delle olive in olio; che da un lato è molto difficile stabilire la data esatta della trasformazione per una determinata partita di olio; che, d'altra parte, l'esperienza ha dimostrato che la quasi totalità del raccolto di olive viene trasformata entro i primi tre mesi della campagna; che pertanto, a fini di applicazione uniforme del regime d'integrazione, è opportuno basarsi, per il calcolo dell'importo dell'integrazione in moneta nazionale, sul tasso di conversione in vigore alla fine del periodo di cui sopra;

considerando che il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1847/74 [4], che determina il tasso di conversione da utilizzarsi per i pagamenti dell'integrazione per l'olio d'oliva prodotto in Italia nella campagna 1974/1975;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'integrazione per l'olio d'oliva prodotto durante una campagna, si considera intervenuto il 1° gennaio successivo all'inizio di questa campagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
[3] GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 1.